

COMUNE DI CERVO

Provincia di Imperia



REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MORTUARI

CAPO I DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

Denuncia di morte

1. La dichiarazione di morte deve essere presentata al più presto possibile, comunque non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile, da parte dei familiari o di chi per essi; in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte l'Ufficiale dello Stato Civile nei termini fissati dal comma precedente.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne deve dare subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Responsabile incarica altresì dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Articolo 2

Denuncia della causa di morte

1. E' fatto obbligo ai medici, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la causa della morte su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

Articolo 3

Generalità del defunto

1. I dichiaranti, enti o privati, all'atto della denuncia, devono fornire, con precisione, le generalità del defunto, nonché l'ora, il giorno e il luogo della morte e quanto altro previsto dall'art.71 e ss. dell'Ordinamento dello stato civile.

Articolo 4

Accertamento della morte e della causa di morte

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la denuncia o la notificazione di cui agli art 71 e seguenti dell'Ordinamento di Stato Civile, promuove, ove necessario, l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

2. Per i deceduti fuori dagli ospedali, case di riposo, cliniche, etc. l'accertamento viene effettuato prima dal medico curante e dopo dal medico necroscopo. Il primo trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile la relazione di morte e la scheda MOD. ISTAT; il secondo rilascia il certificato necroscopico. Tali atti devono essere consegnati all'Ufficiale dello stato civile. Negli ospedali, case di riposo, cliniche, etc la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate ai sensi dell'art. 4 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803.

Articolo 5

Visita necroscopica

1. La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa di essa, l'accertamento dell'esistenza o anche il solo sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità e igiene pubblica. A tale scopo il medico necroscopo compila l'apposito modulo fornito dalla locale Autorità Sanitaria (di seguito denominata A.S.L.)
2. Ove risulti o sorga comunque il sospetto, che la morte non sia dovuta a causa naturale deve essere trasmesso immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, alla quale compete il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 6

Sepoltura dei prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.37 del DPR 296/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere accolti, con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall' espulsione o dall'estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

OSSERVAZIONE DELLE SALME

Articolo 7

Termini

1. Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie, prima che siano trascorse le 24 o le 48 ore di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. N°285/1990 ferma l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo.
2. Detti termini possono essere ridotti per disposizione della A.S.L. in caso di morte per malattia infettiva o per maciullamento o per iniziata decomposizione o quando altre speciali ragioni lo richiedono.
3. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo quando siano accertati segni evidenti di putrefazione. Tali eccezioni devono essere autorizzate dal Responsabile, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.
4. Su richiesta, il Responsabile può autorizzare che la salma sia trattenuta ulteriormente a domicilio, comunque non oltre le 72 ore, sempre che l'Ufficiale sanitario escluda ogni pericolo per la salute pubblica.

Art. 8

Precauzioni nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, o se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario provvede, di caso in caso, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 9

Locali di osservazione

1. Appositi locali sono destinati a deposito per l'osservazione delle salme, come specificamente individuati nel successivo art. 83. Nei locali di osservazione sono ricevute le salme di persone:

- decedute in abitazioni anguste o inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- decedute per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico, sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

L'ammissione al locale è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dall'Autorità Giudiziaria. Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza dei familiari.

2. Le salme di persone morte da malattia contagiosa o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato deposito, l'accesso al quale è vietato.

Art. 10

Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, salvo il caso di cui al precedente art. 5 2° comma. Analoga autorizzazione è richiesta per il seppellimento di membra e di ossa umane, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art 11

Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi

1. Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzati dal Responsabile ed eseguiti sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 45 e 46 del R.N.P.M.

Art. 12

Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico – Imbalsamazione 1. Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e l'imbalsamazione hanno luogo e vengono eseguiti secondo le norme del R.N.P.M. e della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

CAPO II I FERETRI

Articolo 13

Obbligo del feretro individuale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. Nel feretro deve essere racchiusa una sola salma; possono essere deposti nella stessa bara solo madre e neonato, o neonati gemelli, morti all'atto del parto.

La salma deve essere collocata nella cassa vestita e decentemente avviluppata.

2. Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme di cui all'art. 16 del R.N.P.M. (di seguito denominato Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria).

3. I feretri devono essere recapitati nel luogo del ritiro della salma almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata per il trasporto.

Articolo 14

Qualità e caratteristiche dei feretri

1. Per l'inumazione i feretri destinati alle sepolture in campi per inumazione e alle sepolture private a sterco devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'art.75 del R.N.P.M.

2. Per la tumulazione le salme destinate devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28 del precitato Regolamento Nazionale.

3. Per le salme da trasportare fuori Comune occorre osservare le prescrizioni contenute negli artt. 28 e segg. Del R.N.P.M.

Articolo 15

Feretri gratuiti – Fornitura

1. Il Comune provvede - come da successivo art 29 - direttamente alla fornitura gratuita del feretro per le salme di persone indigenti o morte in solitudine per le quali non è fatta richiesta di servizi speciali e che sono destinate alla sepoltura nei campi per inumazione o nel cinerario comune se cremate. La fornitura gratuita non ha luogo in nessun altro caso.

Articolo 16

Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è effettuata nei termini di cui al precedente art.1 c.1 salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

2. Per i feretri diretti fuori del territorio del Comune si provvede altresì alla redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione.

Articolo 17

Apparecchi riduttori - Lenzuola di materia plastica

1. I feretri metallici, destinati al trasporto fuori del territorio comunale o alla tumulazione, possono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna dei gas putrefattivi, di tipo approvato dalla A.S.L.. Le salme destinate alla tumulazione possono essere avvolte in un lenzuolo di materia plastica. L'uso del lenzuolo è vietato per la salme da inumare.

Articolo 18

Verifica casse mortuarie

1. I feretri destinati all'inumazione, tumulazione e cremazione o trasporto di salme devono rispondere alle caratteristiche di cui alla vigente normativa nazionale e comunale.

2. Prima di inumare le salme provenienti da altri Comuni e chiuse a doppio feretro, deve essere tolto il coperchio della cassa metallica e praticati alcuni fori sul fondo della stessa.

Articolo 19

Piastrina

1. Sulla parete esterna superiore di ogni feretro destinato all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelli destinati alla tumulazione, deve essere applicata, a cura dell'impresa fornitrice, apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile il cognome e il nome della salma deposta nel feretro stesso. La piastrina applicata al feretro contenente la salma di sconosciuto porterà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

Articolo 20

Controllo sanitario dei feretri/ misure conservative

1. Le certificazioni di conformità dei feretri da parte dell'A.S.L., ai sensi degli artt. 18, 25, e 30 del DPR 285/1990 ai sensi della delibera Giunta Regionale Liguria n°231/2006, sono effettuate solo per i trasporti all'estero.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 21

Servizio di trasporto delle salme

1. Il servizio di trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, da Imprese debitamente autorizzate che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento ed il decoro.

2. Il servizio di trasporto delle salme, nell'ambito ed in partenza dal territorio comunale, può essere esercitato esclusivamente dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso, congiuntamente, delle

autorizzazioni di commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico 18 giugno 1931, n.773.

3. Gli orari, le modalità, i percorsi e le soste del servizio sono disciplinati a mezzo di apposita ordinanza del Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del R.N.P.M.

4. Gli addetti al trasporto delle salme sono assoggettati alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'articolo 358 del Codice Penale, come modificato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86.

Articolo 22

Vigilanza

1. Il trasporto delle salme è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'A.S. L., in virtù di quanto disposto dal R.N.P.M. art. 16, comma 2, nonché del Comune per quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il Comune e l' A.S.L. possono compiere, in qualunque momento e senza preavviso, a mezzo di propri incaricati ispezioni per verificare le modalità di erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché le specifiche modalità di esercizio di cui all'ordinanza del Responsabile del Servizio prevista dal precedente articolo 21, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 23

Oneri per il trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme è:

- con oneri a carico del Comune - in riferimento al precedente art 15 - con destinazione esclusiva delle salme nei campi comuni da inumazione ed eventualmente delle ceneri nel cinerario comune
- a pagamento, in tutti gli altri casi in cui è fatta richiesta di servizio funebre, trattamenti, servizi o prestazioni particolari.

Articolo 24

Trasporto delle salme a carico del Comune e recupero salme

1. Il Comune esercita il servizio di recupero e trasporto delle salme a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato nei casi di gratuità di cui al successivo art. 29 nonché il trasporto delle salme di cui all'articolo 23, comma 1. Tale servizio è disposto a rotazione tra le imprese aventi sede sul territorio ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 21 che ne facciano richiesta.

Articolo 25

Requisiti ed obblighi delle imprese di onoranze funebri

1. Le Imprese esercenti il servizio di trasporto delle salme devono:

- a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
- b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c) garantire la continuità del servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre al recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
- e) esporre il listino prezzi dei servizi funebri offerti, comprensivo del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia con quanto previsto dall'articolo 120 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e fornirne copia al Comune per la sua esposizione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici
- f) adibire al servizio personale maggiorenne e fisicamente idoneo; detto personale dovrà essere regolarmente assunto a termini di legge, nel rispetto delle norme vigenti inerenti i contratti di lavoro di categoria e la sicurezza sul posto di lavoro e fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- g) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
- h) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionalistica, mendace ed indecorosa;

- i) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
- l) non utilizzare personale estraneo, non regolarmente reclutato, in base alla vigente normativa in materia di contratti di lavoro ai sensi della precedente lettera f) nè corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
- m) negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'Impresa, salvo diversa ed esplicita richiesta del committente;
- n) essere in regola con le norme vigenti in materia di lavoro, assicurazione contro gli infortuni, assistenza e previdenza;
- o) stipulare, nell'esercizio dell'attività, polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello minimo previsto in materia di RCA, già obbligatoria per legge, per la responsabilità civile conto terzi ed altra polizza per eventuali danni che dovessero derivare dal servizio offerto sia al Comune che a terzi per imperfetta esecuzione dello stesso o da inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti.

Articolo 26

Esclusività' del servizio

1. Nel caso di trasporto di feretro in partenza da questo Comune per altro Comune o per l'estero, così pure in arrivo, si autorizza il medesimo con il carro funebre prescelto dai familiari, se richiesto dai medesimi. E' escluso da pagamento di tariffa il transito delle salme tra Comuni diversi. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari provenienti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Articolo 27

Eccezioni al diritto di esclusiva

1. Le amministrazioni militari, le congregazioni ecc. riconosciute a tale fine come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari o di propri soci, con propri mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari

Articolo 28

Consistenza del trasporto e percorso

1. Il trasporto comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza ecc.; il corteo sino alla Chiesa Parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie, quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, attraverso la via più breve, al cimitero.
2. Se il funerale è solamente civile, è stabilito d'accordo con l'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria sia l'itinerario che il luogo di eventuale cerimonia. Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il corteo.
3. Il seppellimento o la tumulazione viene eseguito in continuità di servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel quale caso la salma viene depositata in camera mortuaria autorizzata, anche fuori dal territorio comunale.
4. Nessuna sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre l'autorizzazione del Responsabile.

Articolo 29

Trasporti gratuiti ed a pagamento

1. I trasporti funebri possono essere gratuiti o a pagamento. Sono gratuiti per le persone povere, morte nel territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento. Il trasporto è eseguito con la vettura più semplice e comune.
 - a) sono a pagamento quando sono richiesti servizi alle imprese di cui al precedente art 21 da parte dei familiari.
 - b) il trasporto funebre è gratuito a carico del Comune nelle seguenti ipotesi:
 - salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, di persone morte in solitudine c/o Case di riposo, ospedali, abitazioni ed in stato di indigenza;
 - salme di persone decedute in seguito ad incidenti, in luogo pubblico, in solitudine, relativamente al trasporto dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione compresi i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria;
 - il trasporto di nati morti, feti, arti e reperti chirurgici.

2. Per le salme delle persone indigenti è posta carico del comune anche la fornitura della cassa in legno ed accessori per inumazione nel campo comune del cimitero.
3. Il Comune corrisponderà alla ditta esterna incaricata la tariffa, oggetto di fatturazione, relativa al servizio svolto, riportate nell'[allegato A](#) del presente regolamento (salvo successivo aggiornamento con deliberazione della Giunta Comunale)
4. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Articolo 30

Orario dei trasporti

1. La prenotazione dell'ora dei funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'Ufficio di Polizia Mortuaria per la denuncia di morte; privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.
2. L'ora ed il giorno dei trasporti funebri sono determinati, come segue dall'Ufficio Polizia Mortuaria stabilendo la distanza di 45 minuti l'uno dall'altro, previa esibizione del rilascio del permesso di seppellimento e della documentazione prescritta ai sensi del R.N.P.M.
3. Le salme provenienti da fuori Comune nei giorni festivi sono depositate nella Camera Mortuaria presso il Cimitero Urbano e tumulate il giorno successivo; si procede in modo analogo per i decessi avvenuti sul territorio comunale nel caso di 2 giornate festive consecutive.
4. In caso di due giornate festive consecutive il Responsabile responsabile individua una delle due giornate in cui garantire sia il trasporto che il seppellimento.

Articolo 31

Compiti degli incaricati al trasporto

1. Il personale dell'impresa incaricata al trasporto ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito dell'ordine di seppellimento che giunto al cimitero consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo il funerale. La salma, dalla levata alla consegna al cimitero deve essere sempre seguita dal personale della Ditta appaltatrice che è tenuta a conservare e aggiornare un registro delle sepolture. Qualsiasi inconveniente ed irregolarità nel servizio deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio Polizia Mortuaria.

Articolo 32

Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali

1. Il Responsabile a richiesta dei familiari quando la salma si trova presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc. può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Responsabile può anche autorizzare il trasporto, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, si svolgono in forma privata senza corteo. Nel caso di decesso avvenuto sulla pubblica via ecc., è richiesta l'autorizzazione e l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per la rimozione del cadavere.

Articolo 33

Itinerari dei cortei funebri

1. I cortei devono seguire l'itinerario più breve per raggiungere la Chiesa o altro luogo di culto, Dopo la cerimonia religiosa il carro funebre, sempre per la via più breve, deve raggiungere direttamente e speditamente il Cimitero senza creare intralcio alla circolazione.
2. E' vietato il corteo funebre a passo d'uomo, salvo in casi eccezionali autorizzati dal Responsabile del Servizio.
3. L'incaricato dei trasporti deve eseguire il servizio secondo le direttive ricevute dall'Ufficio Polizia Mortuaria.
4. Il trasporto funebre inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, comunità od altro luogo di giacenza della salma.
5. In caso di eccezionale partecipazione di persone, il Comando di Polizia Locale, previo preavviso, garantisce il servizio di viabilità.
4. Il carro funebre deve giungere sul luogo prestabilito per il prelievo della salma almeno 15 minuti prima dell'ora stabilita. Il prelievo del feretro deve essere effettuato senza alcun indugio al fine di non intralciare il regolare svolgimento dei successivi trasporti. Il carro funebre deve procedere lentamente solo nel caso sia autorizzato un tratto di corteo a passo d'uomo. All'arrivo presso il

cimitero urbano, l'incaricato dei trasporti dovrà provvedere a depositare il feretro sul carrello all'ingresso mediante il personale addetto al servizio.

Articolo 34

Sosta per riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri di altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire nell'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni previste per lo svolgimento del funerale.
2. La salma può sostare in Chiesa o nel luogo dedicato al culto per il solo tempo necessario alla cerimonia ordinaria delle esequie; la celebrazione di riti maggiori è subordinata ad autorizzazione del Responsabile.
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre medesima autorizzazione.

Articolo 35

Sosta per le esequie

1. La sosta in chiesa od in altro luogo di culto per le funzioni religiose, non può prolungarsi oltre 45 minuti, al fine di consentire un regolare svolgimento dei trasporti successivi alle operazioni cimiteriali di sepoltura.

Articolo 36

Svolgimento dei cortei per vie di grande traffico

1. Il Responsabile del servizio, sentito il parere del comando di Polizia Locale, può, in determinati periodi dell'anno, o per necessità, vietare lo svolgersi di cortei attraverso vie di grande traffico, o limitare l'accompagnamento dalla sola abitazione alla chiesa.

Articolo 37

Richiesta del Servizio

1. Il servizio di trasporto deve essere richiesto all'Ufficio di Polizia Mortuaria almeno 24 ore prima dell'orario del funerale da parte dei parenti del defunto o da parte delle imprese autorizzate, le quali dovranno fornire tutti i dati e la documentazione richiesta ai sensi del R.N.P.M., assicurandosi che l'orario di ingresso al Cimitero sia libero.
1. A richiesta dei parenti del defunto la salma può essere quindi portata alla Chiesa o in altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri, e successivamente al Cimitero.

Articolo 38

Automezzi

1. Il Servizio dei Trasporti Funebri, con sosta in Chiesa o in altro luogo di culto per le esequie, sia esso a pagamento o gratuito a carico del Comune, deve essere svolto con auto funebre di colore idoneo, attrezzato per il trasporto e autorizzato ai sensi dell'art. 20 del R.N.P.M. Durante il Servizio di Trasporto sul carro funebre può sedere, e solo in casi eccezionali, il Sacerdote o un parente del defunto.
 2. Sulle auto funebri deve essere esposta una targa esterna delle dimensioni minime di cm. 40 x 25 riportante la dicitura: "Servizio Trasporti Funebri" con caratteri minimi per singola lettera dell'alfabeto di cm. 2,5 x 1,5.
 3. E' possibile riportare iscrizione o simbolo della Ditta sulle auto funebri e sulle divise del personale.
 4. Il recupero delle salme sul luogo del decesso deve essere svolto con furgone chiuso, idoneo e deve essere utilizzata una apposita cassa per recupero salme in materiale facilmente lavabile, con appositi contenitori per la conservazione durante il trasporto.
- La spesa per la manutenzione delle auto funebri, sia ordinaria che straordinaria, fa carico esclusivamente alle imprese.

Articolo 39

Personale

1. L'auto funebre deve essere accompagnata da un autista. Per i servizi a loro commissionati, le Imprese collaborano con il personale comunale, unico autorizzato a svolgere servizi all'interno del Cimitero Comunale.

2. Il personale deve essere dotato di decorose divise, una invernale ed una estiva sulla quale sarà esposta una semplice targhetta riportante la dicitura "Servizio Trasporti Funebri" ed eventuale indicazione della Ditta concessionaria con esclusione di ogni altra iscrizione o simbolo.

CAPO V CIMITERI

Articolo 40

Costruzione e ampliamento dei cimiteri

1. La costruzione e l'ampliamento dei cimiteri sono regolati dagli artt. dal 52 al 62 del R.N.P.M.

Articolo 41

Civici Cimiteri

Nei Cimiteri comunali hanno diritto ad essere tumulate le spoglie mortali (salme, resti, ceneri):

- a) di coloro che sono deceduti nel territorio del Comune;
- b) Di coloro che sono deceduti in altri Comuni ed erano residenti a Cervo al momento del decesso.
- c) Di coloro che sono deceduti in altri Comuni ed in vita abbiano risieduto a Cervo per almeno 10 anni, anche non consecutivi;

2. Possono essere altresì tumulate le salme di coloro che, pur non avendo i requisiti dei punti precedenti, hanno sepolti nei cimiteri cittadini il coniuge, parenti ed affini entro il 2° grado.

3. Possono altresì essere ricevute le spoglie mortali di coloro che pur non avendo i requisiti di cui al precedente comma, vengono collocate in tombe private. In aggiunta, in altri manufatti cimiteriali, solo se in qualità di resti ossei o ceneri di coniugi, parenti od affini (individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile) dei concessionari dei manufatti e tumulati in aggiunta ai medesimi nelle sepolture stesse già occupate dagli aventi diritto (Previo pagamento dell'importo stabilito annualmente dalla Giunta per la concessione di un ossario).

4. I vincoli territoriali di cui al comma precedente non valgono per la dispersione delle ceneri nell'apposito campo a ciò destinato presso il Cimitero comunale; le ceneri di "chiunque" potranno essere ivi disperse, secondo le modalità impartite dall'Ufficiale di Stato Civile.

5. Le operazioni che vengono svolte nelle aree cimiteriali sono sottoposte ad istanza ed all'assolvimento preventivo dell'onere tariffario.

Articolo 42

Ricevimento salme/deposito salme in camera mortuaria

1. Non possono essere ricevute nei Cimiteri cittadini la salme che non sono accompagnate dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Le salme che non possono avere immediata sepoltura per accertamenti o per altre cause contingenti, oppure perché in attesa di cremazione possono essere temporaneamente depositate in camere mortuarie autorizzate, anche fuori dal territorio Comunale;

CAPO VI INUMAZIONI

Articolo 43

Campi per inumazioni – Fosse

1. Nei campi per inumazioni sono inumate le salme per le quali sussistono le condizioni di cui all'art. 41 e per le quali non è richiesta diversa destinazione.

2. L'interramento viene eseguito ai sensi dell'art. 68 e seguenti del R.N.P.M. In particolare, le fosse devono essere scavate fino alla profondità di 2 metri, devono essere lunghe metri 2,20 e larghe metri 0,80. Debbono distare l'una dall'altra metri 0,50 su ogni lato. Le fosse per salme di bambini devono avere la stessa profondità, la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra metri 0,50 su ogni lato.

Articolo 44

Preparazione delle fosse/Inumazioni

1. Tutte le fosse dei campi per inumazione devono essere occupate in ordine progressivo.

2. Per ogni campo ad inumazione, l'escavazione delle fosse si inizia da un'estremità. Le stesse si utilizzano successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. Le salme destinate all'inumazione vengono ricevute, all'ingresso del cimitero, dal Responsabile della ditta incaricata dei servizi cimiteriali; questi controlla i documenti di accompagnamento e lo stato del feretro, quindi ordina le operazioni di seppellimento.
4. L'auto funebre concede il feretro che viene preso in consegna dagli operai necrofori, calato nella fossa e interrato con tutte le cautele e il rispetto che il caso richiede.
5. Con la terra sopravanzata dal riempimento della fossa, viene formato sulla medesima un rialzo di cm.40 sul livello del campo, che serve a livellare la fossa medesima a conclusione della fase di assestamento del terreno. In ciascuna fossa non può essere interrato più di un feretro. E' vietato avvolgere la salma in lenzuola di qualsiasi materiale non decomponibile ed altresì adornare l'interno del feretro con materiale non facilmente biodegradabile e comunque tale da creare pregiudizio al processo di mineralizzazione.

CAPO VII TUMULAZIONI

Articolo 45

Tumulazioni ordinarie/caratteristiche dei sepolcri

1. Le domande di tumulazione in una sepoltura privata devono essere presentate in carta legale dal Concessionario. In assenza del Concessionario, la domanda deve essere presentata acquisendo il consenso di tutti gli eredi.
2. In caso di delega, la stessa deve risultare in forma scritta e può essere stesa in calce alla domanda di cui al primo comma.
3. Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso si applica la disposizione di cui al successivo art 47. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchie o loculi separati. I loculi devono avere le caratteristiche previste dall'art 76 del R.N.P.M.

Articolo 46

Apertura dei sepolcri – Accertamenti

1. L'apertura dei sepolcri deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Polizia Mortuaria previo pagamento dell'apposita tariffa. All'uopo il Concessionario deve presentare motivata istanza in carta legale. Eventuale delega deve risultare in forma scritta, con i criteri di cui al secondo comma del precedente art. 45.
2. E' facoltà del Comune, in qualsiasi momento, di procedere all'apertura dei sepolcri, anche in concessione privata, per accertamenti, previo avviso da notificarsi al Concessionario, con invito a presenziare all'apertura, salvi i casi di forza maggiore e di urgenza.

Articolo 47

Tumulazione provvisoria

1. Su istanza motivata in carta legale, può essere chiesta e il Responsabile del Settore può autorizzare, la tumulazione provvisoria di salme in sepolcri a ciò destinati dal Comune.
2. La tumulazione provvisoria è prevista nei seguenti casi:
 - a) quando la salma è destinata fuori Comune ma il trasporto non può effettuarsi subito;
 - b) quando la salma è destinata ad un sepolcro che per cause particolari non può subito accoglierla;
 - c) quando la salma è destinata ad un sepolcro in costruzione;
 - d) quando sorge dubbio sul diritto di sepolcro;
 - e) quando insorgono motivi imprevedibili valutati dal Responsabile del Settore.
3. La durata della provvisorietà viene fissata in dodici mesi.
4. La domanda per la tumulazione provvisoria deve documentare l'esistenza dei motivi per i quali viene presentata.
5. La concessione della provvisorietà è soggetta ad apposita tariffa definita con atto della G.M. in unica soluzione.
6. Alla scadenza della concessione, salvo proroga concessa dal Responsabile del Settore, qualora la salma non abbia avuto una destinazione, viene inumata d'ufficio.

Articolo 48

Traslazioni

1. Il Concessionario può chiedere, su carta legale, e il Responsabile può autorizzare, la traslazione di salme o resti dalle fosse dei campi per inumazione a sepolture private. Si procede in modo analogo per la traslazione di salme, resti o ceneri da sepoltura privata a sepoltura privata.
2. La domanda per traslazione di salma da sepoltura privata alle fosse dei campi comuni per inumazione e di resti da sepolture private all'ossario comune, per le quali non si provvede d'ufficio, va stesa su carta semplice e la traslazione è autorizzata dal Responsabile.
3. Qualora, nei casi previsti al 1° e 2° comma del presente articolo, venga accertata la perdita di liquami o il feretro non si presenti in buone condizioni, si dispone che la salma venga ricollocata in altro feretro con spese a carico del Concessionario.

Articolo 49

Divieto di rotazione - Salme o resti in soprannumero

1. Nelle sepolture private, i posti di diritto sono quelli espressamente indicati nel relativo atto di concessione. Se nell'atto di concessione i nominativi delle salme e dei resti non sono indicati, le tumulazioni avvengono secondo i criteri indicati all'art. 45 e 51.
2. Qualora il sepolcro, per effetto dei movimenti di cui al comma 1 rimane libero, torna nella disponibilità del Comune.
3. Nei loculi temporanei è ammessa l'aggiunta di salme, resti o ceneri a condizione che il richiedente autorizzi per iscritto il Comune corrispondendo la relativa tariffa e per un massimo di 2 resti o ceneri.
4. Per i loculi che contengono una salma e uno o più resti valgono le seguenti eccezioni:
 - quando la salma o i resti vengono estumulati per trasferimento in altro cimitero;
 - quando la salma o i resti vengono estumulati per inumazione o per il deposito nell'ossario comune.
5. La ditta appaltatrice del servizio del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, informando di questo anche i preposti uffici comunali, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPO VII I SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 50

Concetto di concessione

1. Il Cimitero ha carattere demaniale; il Concessionario acquista, pertanto, un semplice diritto d'uso, diritto che non è commerciabile, né alienabile.

Articolo 51

Diritto di sepolcro

1. Ad ogni sepoltura sono assegnati tanti posti quanti risultano dall'atto di concessione.
2. Il Concessionario, in sede di sottoscrizione del contratto di concessione ovvero successivamente con apposito atto concessorio, stabilisce a quali salme vengono destinati i posti a disposizione, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.
3. Nel caso che il Concessionario non provveda all'assegnazione con le modalità di cui al comma 2, alla sua morte i posti ancora liberi vengono occupati di diritto dai membri della famiglia sorta con il suo matrimonio. Se il numero dei posti disponibili supera quello della famiglia come sopra intesa, vengono tumulate le salme della famiglia tenuto conto dei vincoli di parentela di cui al Codice Civile.
4. E' escluso dal gruppo familiare il coniuge quando sia intervenuta sentenza di annullamento o di scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Articolo 52

Successione

1. Deceduto il Concessionario, gli succedono, nel diritto d'uso del sepolcro, il coniuge e i discendenti in linea retta e comunque i soggetti individuati ai sensi degli artt.74 e seguenti del Codice Civile. La successione deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. Se i titolari per successione sono più d'uno, essi possono designare, entro un anno dalla morte del concessionario, uno fra essi che assume, nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i coeredi. In difetto di designazione, ogni singola operazione, di qualsiasi natura, relativa al sepolcro, deve essere

chiesta congiuntamente da tutti i coeredi ad eccezione della tumulazione di chi era stato indicato dal Concessionario quale destinatario.

Articolo 53

Diritto di sepolcro – Opposizione

1. Ogni qualvolta sorge dubbio sul diritto di sepolcro o viene fatta opposizione da parte degli aventi diritto non si procede al seppellimento.
2. La controversia sul diritto di sepolcro è di competenza del Giudice Ordinario. Nelle more si procede ai sensi del precedente art. 47.

Articolo 54

Durata della concessioni

1. Le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, sono temporanee.
2. Le sepolture private rilasciate con carattere perpetuo prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R. comprendono:
 - GRUPPO A - Zone di terreno.
 - GRUPPO B - Tombe con monumento
 - GRUPPO C - Tombe per famiglie
 - GRUPPO D - Loculi.
 - GRUPPO E – Cellette.
3. In caso di restituzione delle sepolture di cui al comma 2, cessa il carattere di perpetuità e la nuova concessione diventa temporanea. Le sepolture private a concessione temporanea comprendono:
 - GRUPPO G - Zone di terreno.
 - GRUPPO H - Tombe con monumento
 - GRUPPO I - Tombe per famiglie
 - GRUPPO L - Loculi.
 - GRUPPO M - Cellette.
4. La durata delle concessioni temporanee viene fissata in anni 30 per tutte le concessioni, fatta eccezione per le Tombe Monumento e Tombe di Famiglia che avranno una durata pari ad anni 99. Sono individuate come tombe di famiglia le sepolture che possono contenere due o più salme.

Articolo 55

Restituzioni dei loculi

1. Qualora, per una qualsiasi causa, un loculo cimiteriale rimane anticipatamente libero per volontà dei concessionari, esso torna nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
2. A seguito della restituzione, l'ex Concessionario può chiedere, con apposita istanza protocollata presso l'Ente, un rimborso pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$I = \frac{T \times R}{1,5 \times D}$$

dove

I = Rimborso all'utente

T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia

R = Durata residua

D = Durata concessione

La durata delle concessioni perpetue viene equiparata, esclusivamente per l'applicazione del comma precedente, alle concessioni novantanovenali.

Articolo 56

Temporaneità – Scadenza

1. Le salme e i resti di salma tumulati nei sepolcri temporanei, alla scadenza della concessione, vengono depositati d'ufficio nell'ossario comune (resti) o inumati nei campi per inumazione (salme), salvo che la famiglia non disponga altrimenti.
2. La salma indecomposta, fatto salvo il diritto alla richiesta e al rinnovo della concessione per altri 30 anni, viene inumata d'ufficio nei campi per inumazione.
3. Alla scadenza della concessione, le sepolture temporanee ritornano in pieno possesso del Comune.

Articolo 57

Modalità di concessione

1. Per ottenere le concessioni di cui all'art. 54, l'interessato deve presentare istanza formale contenente i seguenti dati:
 - nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale;
 - tipo di sepoltura richiesta;
 - per quali salme o resti o ceneri intende ottenere la concessione;
2. La concessione viene rilasciata previo pagamento degli oneri previsti in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. Al Concessionario viene rilasciata copia originale dell'atto di concessione/contratto.
3. Eventuale delega per il rilascio deve essere stesa su carta legale, in calce alla stessa domanda di concessione.

Articolo 58

Stato di abbandono delle Tombe per famiglie e con monumento

1. Per stato di abbandono di una sepoltura si intende:
 - a) la mancata esecuzione di opere indispensabili per la conservazione delle tombe per famiglia e con monumento.
 - b) per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità.

Articolo 59

Decadenza e soppressione delle sepolture e dei cimiteri

1. Dal vincolo della concessione si intendono in ogni caso decadute:
 - a) le zone di terreno per le quali non sono state rispettate le norme di cui all'art. 74 del presente regolamento. In tal caso viene restituito al concessionario l'importo tariffario versato, mentre la cauzione viene incamerata dal Comune per mancato utilizzo della zona di terreno che ritorna nella piena disponibilità del Comune;
 - b) le Tombe per famiglia o con monumento.
2. Al Concessionario viene notificata, nel caso b) di cui al precedente comma, la diffida per rimuovere lo stato di abbandono. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, viene esposto sulla sepoltura apposito cartello con avviso datato. Decorso senza esito un anno dalla notifica o dall'esposizione del cartello, viene promossa la procedura per la decadenza con atto del competente Responsabile, atto che viene notificato al Concessionario o, se questi è irreperibile, pubblicato all'albo pretorio on line. La decadenza è dichiarata dal Responsabile. Decorsi senza esito altri tre mesi dalla data dell'ultima notifica o pubblicazione, si procede all'esumazione o estumulazione d'ufficio. I resti mortali vengono depositati nell'ossario; le salme vengono inumate nei campi per inumazione.
3. E' facoltà del Comune conservare la costruzione della sepoltura, oppure demolirla, disponendo del sepolcro o dell'area per nuove concessioni eventualmente ponendo a carico del nuovo concessionario gli oneri di demolizione o ristrutturazione.
4. La soppressione delle sepolture e dei cimiteri è disciplinata dal titolo 19 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

CAPO IX ESUMAZIONI

Articolo 60

Esumazioni

1. Per i campi ad inumazione, agli effetti delle esumazioni, viene seguito un sistema di rotazione fra i campi medesimi.
2. L'esumazione ordinaria ha luogo non prima di 10 anni e comunque non prima della data stabilita per la rotazione (periodo da ottobre ad aprile).
3. Le esumazioni sono soggette a tariffa e la relativa documentazione va stesa su carta legale specificando la destinazione dei resti o delle eventuali ceneri, se contestualmente ne viene richiesta la cremazione anche in caso di resto mortale non mineralizzato.
4. Il giorno e l'ora di ogni singola esumazione a richiesta sono stabilite dall'Ufficio di Polizia mortuaria di concerto con la ditta che svolge il servizio cimiteriale, secondo le modalità procedurali previste dal successivo articolo 61.

Articolo 61

Avvisi

1. Delle esumazioni per rotazione nei campi ad inumazione, il Servizio di Polizia Mortuaria dà avviso agli interessati sia presso i recapiti che dovranno indicare al momento dell'istanza di inumazione sia con appositi cartelli sistemati in visione al pubblico in bacheche poste all'ingresso del Cimitero e disponibili presso l'Ufficio Polizia Mortuaria.
2. L'avviso viene reso pubblico comunque almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività di esumazione ed anche pubblicato sul sito web dell'Ente.

Articolo 62

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni da effettuarsi prima della rotazione ordinaria prevista possono avere luogo:
 - a) in qualsiasi momento se ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) nei periodi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (da ottobre ad aprile) ed unicamente se le modalità operative relative allo scavo, dall'esumazione al reinterro, verificate di concerto tra il Responsabile e il rappresentante della ditta incaricata del servizio cimiteriale, lo consentono.
2. Non sono autorizzate esumazioni straordinarie in caso di persone morte di malattia infettiva, salvo che non siano trascorsi due anni dalla morte e sussista idonea dichiarazione, resa da parte di incaricato della locale ASL, in merito alla tutela della salute pubblica.
3. L'eventuale esumazione straordinaria di cui al comma 2 viene autorizzata dal Responsabile del Settore su istanza, in carta legale, dei parenti del de cuius. La domanda deve contenere l'indicazione della nuova destinazione delle spoglie mortali. Dell'operazione compiuta deve essere redatto dalla ditta incaricata del servizio cimiteriale processo verbale che deve essere trasmesso all'Ufficio Polizia Mortuaria per essere depositato agli atti.
4. Qualora venga richiesta l'esumazione straordinaria di salma inumata a carico del Comune la stessa è subordinata al pagamento del costo sostenuto a suo tempo per il servizio di trasporto e sepoltura.

Articolo 63

Destinazione dei resti ossei

1. I resti ossei delle salme esumate vengono raccolti, su richiesta degli interessati informati ai sensi del precedente art.61, in cassette ossario e traslati nelle apposite cellette o sepolcri. Nel caso in cui non sia richiesta una diversa destinazione, vengono depositi - trascorsi 12 mesi - nell'ossario comune.
2. E' consentita la cremazione dei resti ossei qualora sia presentata istanza da parte dei familiari aventi titolo. In caso di necessità il Responsabile può autorizzare la cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune.
3. Le cassette ossario, se tumulate in sepolcri diversi dalle cellette o in cellette, ma in soprannumero, sono soggette alla tariffa di aggiunta resti, pari al costo per la concessione di un ossario, parametrata agli anni di validità della concessione del sepolcro già in concessione.
4. La durata delle concessioni perpetue viene equiparata, esclusivamente per l'applicazione del comma precedente, alle concessioni novantanovennali.

Articolo 64

Ossario comune

1. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva, delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, e per le quali gli interessati non hanno richiesta una diversa destinazione, nonché dei resti mortali eventualmente rinvenuti fuori dal cimitero o trasportati da cimiteri soppressi. L'ossario è costruito in modo che le ossa siano accuratamente sottratte alla vista e all'accesso del pubblico.

Articolo 65

Dispersione di ossa

1. Qualora per cause imprevedibili si verificassero crolli di sepolture private e si confondessero le ossa ivi sepolte, in modo da non poterne riconoscere l'origine, le ossa medesime vengono collocate nell'ossario comune, quando non vengano richieste dai concessionari delle sepolture danneggiate.

Articolo 66

Salme indecomposte

1. Le salme rinvenute indecomposte all'atto dell'esumazione ordinaria vengono trasferite in un'altra fossa nel campo comune. Le operazioni di trasferimento (esumazione, inumazione) e i relativi costi sono a carico del Comune.

2. Sull'esterno del contenitore devono essere riportati su piastrina in metallo i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

3. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere la salma direttamente e/o nelle immediate vicinanze del contenitore, con particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

4. Il tempo di reinumazione minimo viene stabilito in cinque anni.

5. E' consentita la cremazione dei resti mortali qualora sia presentata istanza da parte dei familiari aventi titolo.

6. I vecchi ornamenti funebri, per decorsa concessione, passano in proprietà del Comune. Per i nuovi ornamenti si fa' riferimento al successivo art. 73.

CAPO X

ESTUMULAZIONI

Articolo 67

Termini e modalità

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dalla ditta esecutrice del servizio cimiteriale.

2. Quando la salma non è mineralizzata e non vi è richiesta di rinnovo della concessione, i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un' apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Articolo 68

Estumulazioni a richiesta

1. Il Responsabile può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro.

CAPO XI

ORNAMENTI FUNEBRI – MONUMENTI

Articolo 69

Fosse dei campi per inumazioni

1. Sulle fosse dei campi per inumazione è consentita la posa in opera di ornamenti marmorei e più precisamente di una lastra verticale lavorata e di 4 lesene o catenelle o simili per la delimitazione della fossa, non eccedenti le misure previste dal precedente art 43.

2. Non è consentito porre sulle fosse dei campi per inumazione ornamenti fissi e permanenti.

3. La ditta incaricata del Servizio Cimiteriale controlla, volta per volta, che la posa in opera degli ornamenti sia conforme al presente Regolamento.

Articolo 70

Zone di terreno per la costruzione di tombe

1. I Concessionari di zone di terreno per la costruzione di tombe (tombe a sterro, interrato, edicole funerarie) devono presentare il relativo progetto entro sei mesi dall'ottenuta concessione.
2. La costruzione deve essere portata a termine entro due anni dalla data di rilascio del permesso a costruire. Eventuali deroghe possono essere ottenute previa istanza in carta legale, debitamente motivata. Per le zone di terreno il Concessionario, oltre l'importo tariffario, è tenuto a versare una cauzione pari al 20% dell'importo stesso.

Articolo 71

Manutenzione dei sepolcri

1. I Concessionari dei sepolcri devono avere cura della buona conservazione degli stessi. A tale scopo dovranno curare la pulizia e provvedere alle eventuali opere di manutenzione e restauro a proprie spese. L'inadempienza di quanto sopra prescritto potrà comportare la decadenza della concessione.

Articolo 72

Opere di restauro

1. Per le eventuali opere di restauro dei sepolcri in concessione, deve essere presentata motivata istanza al Comune che provvederà ad autorizzarle previo parere dell'Ufficio Polizia Mortuaria nonché dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nel caso in cui le opere modificano le dimensioni originarie del sepolcro e le sue modalità di utilizzo, deve essere presentata nuova domanda di restauro/ristrutturazione a cui deve essere allegato il progetto esecutivo dei lavori.
3. In ogni caso l'istanza è respinta se apporta nocimento ai sepolcri confinanti o modifica le distanze dagli stessi.

Articolo 73

Iscrizioni sulle lapidi

1. La vigilanza in ordine alle iscrizioni sui marmi delle fosse dei campi per inumazione, sulle lastre di chiusura dei loculi, delle cellette e dei loculi per ceneri e sulle facciate delle tombe è affidata alla ditta che svolge i servizi Cimiteriali, che accerta l'esatta corrispondenza della scritta al sepolcro e alla salma e che la scritta medesima non contenga parole sconvenienti né espressioni offensive.
2. Tutti gli ornamenti devono essere in bronzo o altro materiale inossidabile, simile nel colore e non deturpabile. Essi possono comprendere:
 - la scritta ed, eventualmente, l'effigie;possono comprendere anche:
 - il portaceri;
 - il portafiori;
 - il simbolo della fede professata in vita dal defunto, che può essere raffigurato anche sui portaceri e sui portafiori.
3. La scritta consiste nel cognome e nome della salma, nonché nelle date di nascita e di morte.

Articolo 74

Disposizioni tecniche

1. Dopo l'inumazione della salma possono essere posizionati, nel rispetto degli artt. 71 e 75 e a carico del cittadino, ornamenti provvisori in marmo, legno, mattoni, polistirene espanso, non soggetti ad alcun pagamento tariffario.

Articolo 75

Disponibilità degli ornamenti in disarmo

1. All'atto della scadenza della concessione per inumazione (esumazione per rotazione dai campi ad inumazione), gli ornamenti funebri delle fosse e dei campi medesimi passano di proprietà del Comune salvo espressa richiesta degli aventi diritto. Parimenti sono acquisite alla proprietà comunale le lastre di chiusura dei loculi, con relativi ornamenti, alla scadenza della relativa concessione.

Gli ornamenti di cui ai commi precedenti non possono essere riutilizzati per altre fosse o loculi e comunque a nessun titolo da parte dei privati in ambito cimiteriale.

Articolo 76

Coltivazione di piante ed arbusti

1. Sulle fosse dei campi per inumazione è consentita la coltivazione di arbusti e piante di fiori, purché gli stessi non superino in altezza i m. 0,80. Le piante ed arbusti sono oggetto di rimozione al momento dell'esumazione. In ogni caso piante, arbusti e fiori non devono invadere o coprire con infiltrazioni di radici o estensioni di rami, i viali limitrofi o le tombe vicine. Verificatosi l'inconveniente, il Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune invita la parte interessata al taglio o allo sradicamento, secondo la gravità del caso, di tale vegetazione. In difetto di quanto sopra si provvederà d'ufficio, dopo che l'Ufficio di Polizia Mortuaria avrà avvertito la parte con regolare notifica.

2. L'erba cresciuta nei cimiteri è tagliata dai concessionari ad ogni stagione e conferita al sistema ordinario di raccolta oppure estirpata con diserbanti conformi alla vigente normativa.

Articolo 77

Ceri e lampade

1. E' vietato ai Concessionari di sepolcri di accendere sui medesimi ceri, lampade, ecc. che non siano muniti dei necessari ripari, per evitare che, gocciolando, rechino guasti alle tombe vicine.

2. Sono assolutamente proibite le lampade ad olio.

CAPO XII

IMPRESE E LAVORI

Articolo 78

Imprese private

1. Per l'esecuzione dei lavori (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione etc...) che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.

2. Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai Cimiteri per un periodo indeterminato o temporaneo. In particolare alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta.

Articolo 79

Permessi di costruire

1. Non può essere eseguita alcuna opera (nuova o modifica) senza l'autorizzazione di cui al progetto esecutivo e il rilascio del relativo permesso. In quest'ultimo sono indicate le esatte misure dell'area e della zona interessata e vi debbono essere riportati il parere della Commissione Paesaggio ove richiesto, le eventuali condizioni tecniche di costruzione e gli estremi dei versamenti dovuti nell'occasione.

Articolo 80

Modalità per il rilascio dei permessi

1. La domanda del permesso di costruzione di tombe deve essere firmata dal Concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore dei lavori. Deve essere corredata dei relativi disegni, in duplice esemplare e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato. Nei progetti deve essere sviluppata la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1/20 e un disegno che possa garantire una chiara e fedele esecuzione dell'opera nel suo complesso.

Articolo 81

Consegna dell'area – Vigilanza lavori Agibilità delle sepolture

1. La consegna dell'area viene fatta con apposito verbale al Concessionario, od a persona da questi delegata, dal Responsabile dei servizi Cimiteriali, il quale provvede successivamente, in collaborazione con il competente Settore Comunale, al controllo della regolare esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modifiche indicate nel titolo edilizio.

2. Il Servizio Edilizia Privata del Comune ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a rimuovere o a prevenire l'irregolarità o gli abusi. A lavori ultimati assiste alla visita di collaudo della sepoltura. Questa non potrà essere utilizzata prima che sia trasmesso all'Ufficio di Polizia Mortuaria il decreto di agibilità.

Articolo 82

Deposito materiali – disciplina dei cantieri

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal Responsabile del servizio cimiteriale. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
2. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
3. Tanto nelle nuove costruzioni, quanto nelle opere di riparazione i Concessionari devono provvedere a che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata, a non occupare in modo stabile o temporaneo alcuna parte dell'area e non lasciare in sospeso i lavori senza giustificato motivo.
4. E' vietato far sostare nell'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto dei materiali oltre il tempo necessario per le operazioni di carico/scarico.
5. Gli imprenditori e gli esecutori di lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune o a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.
6. L'orario di lavoro viene fissato dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.
7. Dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.
8. Le imprese e le ditte devono provvedere nel suddetto periodo alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

CAPO XIII

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 83

Competenza

1. I Civici cimiteri sono posti sotto la direzione del Settore Amministrativo e degli Uffici di Stato Civile/Polizia Mortuaria per gli aspetti di carattere amministrativo.
2. Per gli aspetti di carattere tecnico/manutentivo è competente il Settore Comunale Urbanistica/Ambiente/Lavori Pubblici.

Articolo 84

Orario dei cimiteri e Divieti

1. L'orario di apertura e di chiusura dei Civici Cimiteri viene fissato dal Sindaco.
2. Tali orari dovranno essere indicati nei pressi di tutti gli ingressi al cimitero.
3. E' vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni dieci, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente o che, comunque, fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;
 - a chiunque quando vi sono motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna.
4. E' vietata la circolazione dei veicoli all'interno dei cimiteri tranne nei seguenti casi:
 - quando si tratta di veicoli di servizio o delle imprese che eseguono lavori all'interno dei cimiteri;
 - quando il veicolo è munito di regolare contrassegno invalidi, rilasciato dall'organo preposto.

Articolo 85

Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato:
 - fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre ed espletare attività ludiche;
 - introdurre oggetti irriverenti, cesti o pacchi, salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, ceri, arbusti, ricordi, lapidi ecc.;

- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti non pertinenti;
 - depositare sopra le altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere contenuto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cesti;
 - spargere sulle fosse per inumazione ghiaia, pietrisco o granito di marmo, salvo specifica autorizzazione;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini; sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare offerta di servizi o oggettistica varia;
 - distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; il divieto si estende particolarmente al personale del cimitero o delle imprese o a quanti svolgono servizi nei cimiteri; ciò fatta salva l'eventuale collocazione - a fini esclusivamente di utilità informativa per l'utenza - di apposita bacheca posta all'ingresso dell'area cimiteriale e contenente schede sintetiche con riferimenti e recapiti di imprese funebri ed operatori economici esercenti attività afferenti i correlativi inerenti servizi ;
 - eseguire lavori sulle tombe private o eseguire fotografie senza autorizzazione;
 - fare questua;
 - assistere, non autorizzati, all'esumazione di salme;
 - effettuare fotografie e riprese video di qualsiasi tipo
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si intendono estesi alla zona di rispetto del cimitero. Chiunque rechi sfregio ai cimiteri, vi arrechi danni o ne asporti qualsiasi oggetto senza autorizzazione, viene deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 86

Accesso degli animali d'affezione, in particolare dei cani, nei cimiteri e nelle zone di rispetto

1. Nei Cimiteri è permesso l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola che è obbligatorio recare sempre con sé.
3. Qualunque deiezione deve essere immediatamente ed efficacemente rimossa a cura del proprietario, detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori
4. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati se impossibilitati ad assolverli.

Articolo 87

Responsabilità e reclami

1. Gli uffici comunali sono a disposizione degli utenti per eventuali reclami.
2. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura affinché siano evitati danneggiamenti alle sepolture.

Articolo 88

Validità delle norme regolamentari

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di legge vigenti in materia. Viene abrogata ogni altra disposizione in contrasto, precedentemente deliberata ed in ogni precedente delibera.

Il presente regolamento entra in vigore – ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi al Codice Civile - il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione.

DISCIPLINARE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti relativi dalla cremazione delle salme, dei resti mortali nonché dei resti ossei nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) della Legge Regione Liguria n° 24 del 4 luglio 2007 e n°4 del 11.03.08 (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e del Regolamento Regionale del 11.03.08 n. 1. Si richiamano altresì

le norme e direttive compatibili di cui al dPR 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria) e successive Circolari Ministeriali 24/93 e 10/98;

ART. 1 –La Cremazione

1. Nel rispetto di quanto contenuto nella normativa di cui al precedente articolo, tale procedimento è autorizzato rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del de cuius ovvero dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di conservazione delle spoglie mortali.

2. Per le ossa contenute nell'ossario comune, qualora se ne ravvisi la necessità, la cremazione è disposta dal Sindaco del luogo di conservazione con apposito provvedimento recante termini e modalità.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero la presenza di elettrostimolatori (pace maker). In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, occorre l'acquisizione del nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di:

a) disposizione testamentaria del defunto.

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati.

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dichiarazione recante le volontà del defunto può essere resa dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza

d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

4. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

5. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

Art. 2 – La dispersione delle ceneri

I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni di legge sopra richiamate, tramite gli Ufficiali di Stato Civile, concedono all'avente titolo che ne faccia richiesta, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui al paragrafo successivo del presente Regolamento.

Modalità e Condizioni per l'autorizzazione

1. L'istanza dagli aventi titolo è indirizzata:

- al Sindaco del Comune di decesso;

- al Sindaco di Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altro Comune;

- al Comune ove sono già state tumulate le ceneri;

Se concorrono le condizioni seguenti la richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione;

2. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto nelle forme e con le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione autografa rilasciata dal de cuius in data antecedente il decesso oppure:

c) dichiarazione resa e sottoscritta presso Associazioni legalmente riconosciute per la cremazione;

d) dichiarazione resa e sottoscritta di fronte a pubblici ufficiali.

3. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervo è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Cervo. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui sopra occorre il nulla osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La dispersione delle ceneri può essere eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) della stessa legge, cui il defunto risultava iscritto, ed in presenza dell'incaricato del Comune.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto sottoscritto.

In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri in mancanza di manifesta scelta del defunto, l'avente diritto può individuarlo in base alle disposizioni di cui ai successivi paragrafi.

5. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale la dispersione è autorizzata solo per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri che deve essere in materiale biodegradabile.

Luoghi di dispersione delle ceneri

6. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

-nel loculo cinerario;

-in area appositamente individuata all'interno dei Cimiteri Comunali;

-in mare, ad oltre 300 mt. dalla costa ed in osservanza delle disposizioni comunicate dalla Capitaneria di Porto di Diano Marina;

-in aree private;

-in natura (fiumi, laghi,etc)

7. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada).

8. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

9. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal "de cuius" o la persona avente diritto ad effettuare la dispersione delle ceneri, ai sensi della L.R. 24/07, e del Regolamento Regionale 11.03.08 n° 1, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione ;

- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato in quale data e luogo;

- Il documento, redatto nelle forme previste per legge o dichiarazione autografa antecedente il decesso

da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia

conforme;

- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n.° 24 del 04.07.07 e n.° 4 del 11.03.08 nelle forme previste dal d.P.R. 445/2000.

- l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal d.P.R. 445/2000.

10. La Giunta Comunale potrà stabilire apposita tariffa per la dispersione delle ceneri nei casi individuati dal precedente paragrafo.

Senso comunitario della morte

1. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Registri cimiteriali

1. L'ufficio comunale incaricato detiene apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri e la relativa documentazione.

Art. 3 – La conservazione delle ceneri

1. Competente al rilascio di apposita autorizzazione è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui l'affidatario ha la propria residenza, mentre qualora non coincidente con il Comune di decesso, sarà quest'ultimo a rilasciare autorizzazione al trasporto che ha valore di documento accompagnatorio sino al Comune di destinazione delle ceneri.

Procedura per la concessione dell'affidamento personale delle ceneri

2. Per quanto attiene l'aspetto procedurale di autorizzazione si osservano le modalità e condizioni di cui al precedente art. 2.

3. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto i quali devono dichiarare per iscritto se la conservazione dell'urna avviene presso la propria residenza oppure presso un domicilio eletto a tal fine.
4. L'urna è sigillata e conservata, all'indirizzo indicato dall'affidatario, in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
5. In ogni caso di affidamento personale l'Ufficio di polizia mortuaria annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario e quelle del defunto medesimo.
6. Resta altresì valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario indicato dal defunto, resa con dichiarazione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.
7. Nel caso in cui l'affidatario deceda gli eredi dello stesso dovranno tempestivamente dichiarare all'Ufficio di Polizia Mortuaria il nominativo del nuovo affidatario e l'eventuale nuova collocazione dell'urna.
8. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nel Cimitero di Cervo, previa comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile interessato, che ne prende nota.

Art. 4 - Imposta di bollo

1. Tutte le istanze previste dal presente Disciplinare e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Allegato A :

SERVIZI GRATUITI A CARICO DEL COMUNE

a) tariffa per il trasporto di persone indigenti compresa la fornitura di cofano e cassa:

euro 690

b) tariffa per il recupero ed il trasporto di salme a seguito di incidente stradale, ferroviario, a morte improvvisa su suolo pubblico, a morte in solitudine avvenuti sul territorio del Comune di Cervo:

euro 360

c) tariffa per il trasporto di feretri nell'ambito del territorio comunale a seguito di esumazione disposta per traslazione in altra sepoltura per disposizione dell'Ufficio PM o dell'Autorità Giudiziaria:

euro 40

d) tariffa per il recupero e trasporto di reperti chirurgici (arti, feti, reperti etc)

euro 40